

Codice DB1408

D.D. 10 settembre 2012, n. 2160

**Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 1430 per il mantenimento di un ponte sul rio Colania, in Comune di Nizza Monferrato (AT). Richiedente: Signor Michele Pisano.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, il sig. Michele Pisano (omissis) a mantenere le opere nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si inviano al richiedente, vistati da questo Settore e, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'opera in oggetto deve essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessun'altra variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa l'autorizzazione di questo Settore;
3. il soggetto autorizzato, sempre previa l'autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, in modo da consentire il mantenimento nel tempo dell'attuale sezione di deflusso e di garantire l'officiosità idraulica dell'opera;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il soggetto autorizzato, per il mantenimento del ponticello, dovrà inoltre ottenere ogni altra eventuale autorizzazione/parere necessari secondo le vigenti leggi in materia .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Il Dirigente  
Angelo Colasuonno